

Esenzione della rata di acconto IMU 2021 – Legge Finanziaria 2021

L'Art 1, comma 599, Legge 178 del 2020 prevede che per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati nell'art 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019 nr 160, siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi, come individuati dall'art 1 comma 743, legge 27 dicembre 2019 nr 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, il D.L. 104/2020, art 78, comma 3, ha disposto l'esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022 a condizione che il soggetto passivo sia anche il gestore delle attività ivi esercitate.